

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO

DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (CCDI periodo 2016/2018) con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004

VISTI:

- La richiesta presentata allo scrivente di esprimere il parere ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 1998/2001, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, secondo il quale *“ il controllo delle compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuate dal collegio dei revisori dei conti...”*;
- L'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, il quale sancisce che *“ il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 quinquies, sesto periodo”*.
- L'art. 15, comma 4 del C.C.N.L. 01.04.1999, il quale stabilisce che *“gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”*;

Rilevato

- che il parere dell'Organo di Revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi;

Presa visione

- della determinazione del responsabile del settore affari generali n. 1 del 12 gennaio 2016 con la quale si quantifica in euro 114.029,92 l'importo delle risorse stabili computate in applicazione delle norme di cui al CCNL;
- della piattaforma del CCDI periodo 2016/2018 che disciplina gli istituti contrattuali ai sensi dei vigenti CCNL nonché tenuto conto dei vincoli di spesa del personale e del bilancio;
- della relazione tecnico finanziaria illustrativa a firma del Responsabile del Personale;

Considerato

che l'articolo 1 comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208, legge di stabilità 2016, prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio del personale per l'anno 2016 non sia superiore a quello dell'anno 2015 e che si applichino riduzioni in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

Visto che si prevede di mantenere invariato il valore dell'accessorio riferito al personale incaricato di posizione organizzativa;

Rilevato che il numero dei dipendenti previsti in servizio per l'anno 2016 non è inferiore a quello risultante al 31.12.2015 ma, essendoci state due cessazioni durante l'anno 2015, è da valutarsi se opera una riduzione del fondo accessorio, in applicazione ancora della nota della Ragioneria generale dello Stato che indicava un sistema di calcolo in relazione ad un previgente obbligo di riduzione, avete efficacia fino all'anno 2014 e il previgente, oppure se sarà adottato un diverso criterio;

Visto che l'importo delle risorse stabili dell'anno 2015 ammontava ad euro 113.351,71 e quindi l'importo computato, sulla base del CCNL, per l'anno 2016 risulta superiore;

Considerato che l'ente potrebbe stabilire un importo di risorse variabili di importo inferiore rispetto all'anno precedente, per esempio a valere sull'art.15 ccnl 1/4/99 comma 2 o su incentivi per recupero ICI, al fine di rispettare il tetto di accessorio complessivo come stabilito dalla citata norma della legge di stabilità 2016,

Conseguentemente

in relazione a quanto sopra esposto, il Revisore rileva che i costi derivanti dall'applicazione normativa del CCDI triennio 2016/2018, sono compatibili con le disposizioni del bilancio dell'Ente e di contenimento delle spese del personale e che, in relazione a quanto previsto l'articolo 1 comma 236 della legge di stabilità 2016:

- l'importo complessivo dell'accessorio per l'anno 2016 risulta ad oggi inferiore a quello del 2015 in ragione del fatto che l'ente non ha ancora stabilito di mettere a disposizione risorse accessorie variabili le quali, in caso, dovranno essere decurtate rispetto all'anno precedente per rispettare il tetto di spesa;
- l'ente dovrà valutare se operare una riduzione del fondo accessorio, in relazione alle cessazioni occorse nel 2015, in base al criterio di calcolo che sarà adottato e di cui sopra si è fatto cenno, eventualmente con una riduzione di quanto a saldo a titolo di produttività.

Letto, confermato e sottoscritto.

12 febbraio 2016

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Giorgio Bonaldo

